

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 9 Del 21-07-20

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 227, 2° COMMA, DEL DLGS 267/2000. -

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio alle ore
19:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in
seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria
in Prima convocazione.
Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti
consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	A	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	P		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di
SINDACO.

Constata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:

Il Sindaco espone al Consiglio le risultanze della gestione finanziaria 2019, che si è chiusa con un avanzo di amministrazione di parte disponibile di € 2.839,00 e un saldo positivo di cassa al 31 dicembre 2019 di € 287.903,05. Precisa che la esternalizzazione del servizio di predisposizione del consuntivo 2019, comprensivo delle operazioni di riaccertamento dei residui, si è resa necessaria per mancanza di personale in possesso delle professionalità necessarie; apprezza l'operato dei tecnici della Maggioli Spa, cui è stato commissionato l'incarico per il prezioso lavoro svolto, che ha permesso di avere un rendiconto veritiero e attendibile. Il consigliere Bruni Cecilia chiede chiarimenti sugli accantonamenti per spese legali che, a suo giudizio, sono insufficienti. Il Sindaco dichiara che l'Ente non ha contenziosi in atto e che l'accantonamento di € 1.660,00 è più che appropriato, essendo il Comune chiamato ad approvare il Consuntivo. Il Consigliere Bruni Cecilia chiede di conoscere le motivazioni per le quali non è stato valutato il preventivo Halley Informatica, che era meno oneroso. Il Sindaco dichiara che la Halley forniva solo consulenza e non un servizio completo, come era nelle necessità del Comune.

Il Consigliere Bruni Cecilia chiede le ragioni per le quali non sono stati acquisiti altri preventivi. Il Sindaco, nel ribadire la non pertinenza della discussione con l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, chiamato all'approvazione del rendiconto, afferma che la scelta è stata motivata da ragioni di competenza che non sono valutabili in termini puramente economici; quanto alle professionalità interne, afferma che il Comune da dicembre 2019 non ha il Ragioniere e si è avvalso di un ragioniere a scavalco di un altro Comune per far fronte all'attività ordinaria, il quale non aveva materialmente il tempo necessario per la redazione del Rendiconto. Terminata la discussione, il Sindaco pone a votazione l'approvazione del Rendiconto 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 227, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000, per i quali:

“1La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare

prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.”;

VISTI gli articoli 151, comma 6 e 231, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, per i quali al Rendiconto della gestione è allegata una relazione della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, illustrativa dei fatti di rilievo verificatisi e di ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 107 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, per il quale il termine per la deliberazione del Rendiconto di gestione da parte degli Enti locali per l'esercizio 2019 è differito al 30 giugno 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2019, con la quale è stata approvata la variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che:

- la gestione finanziaria 2019, si è tenuta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;
- il Tesoriere Comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'articolo 226 del d.lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento);
- gli Agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come prevede l'articolo 233 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 30.06.2020, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2019 e precedenti ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 30.06.2020, a oggetto: *“Approvazione dello Schema di rendiconto di gestione 2019 e della Relazione di cui all'articolo 151, comma 6, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267”*;

VISTO l'articolo 232 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal titolo *“Contabilità economico-patrimoniale”* per il quale:

“1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”;

VISTO l'articolo 15-*quater* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato deciso il rinvio all'esercizio 2020 della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

VISTO l'articolo 57, *comma 2-ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, per il quale:

«2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio 2019" sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente»;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 27.02.2020, ad oggetto: “REDAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 232 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. PROVVEDIMENTI”, con la quale l’Ente si è avvalso della facoltà di non tenere in modo permanente la contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria;

VISTO il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, completo degli allegati previsti dall’ articolo 11, comma 4, del d.lgs. 118/2011;

RILEVATO che il conto del bilancio di esercizio 2019, si chiude con l’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di euro 2.839,00 ;

VISTO il D.M. 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale, in base ai quali l’Ente non è deficitario;

VISTO l’articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019, per il quale:

«All’articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “fino all’esercizio 2017” sono soppresse»;

CONSIDERATO che, per effetto della disposizione, gli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti **possono non predisporre il bilancio consolidato** in modo permanente;

RITENUTO di approvare il Rendiconto di gestione 2019;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, n. 162/L);

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42* ([GU Serie Generale n.199 del 28-08-2014 - Suppl. Ordinario n. 73](#));

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA l'allegata relazione del Revisore dei conti, resa a norma dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 267/2000, la quale contiene l'attestazione della corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione stessa;

VISTI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 7 voti favorevoli e 3 contrari (Scipioni, Bruni e Capriotti), su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e 7 votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 118/2011, il Rendiconto della gestione 2019, comprensivo del conto patrimoniale semplificato alla data del 31 dicembre 2019.

2. DI DARE ATTO che la gestione finanziaria 2019 si è chiusa con avanzo di amministrazione disponibile di € 2.839,00.

3.DI DARE ATTO che non esistono al 31 dicembre 2019, debiti fuori bilancio riconoscibili ai termini dell'articolo 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4.DI DARE ATTO che il Comune di Roccafluvione, in base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del D.M. dell'Interno del 18.02.2013, non è deficitario.

5.DI DARE ATTO che entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione e ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2019, deve essere:

- a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- b) pubblicato nel Sito internet istituzionale dell'Ente.

6.DI PUBBLICARE il Rendiconto della gestione nel sito Internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

7.DI DARE ATTO che il Comune di Roccafluvione si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di non redigere il bilancio consolidato e dell'esenzione della contabilità economica-patrimoniale ex articolo 232 del D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

8.DI COMUNICARE alla Prefettura - UTG competente - l'avvenuta approvazione del Rendiconto 2019.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata alla presente deliberazione;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Con la stessa votazione riportata in premessa;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 6511 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Li 30-07-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====
INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====
ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****
Provvedimento:
Note: *****

Esecutiva li 21-07-020
=====